



E' STATO FINALMENTE STIPULATO DA

UILTuCS, FILCAMS E FISASCAT

E

FEDERDISTRIBUZIONE

IL CCNL PER LA DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA

Dopo ben 5 anni dalla scadenza del CCNL applicato dalle aziende associate a Federdistribuzione si è finalmente raggiunto il rinnovo contrattuale anche con questa associazione.

Tale Contratto si allinea sul piano retributivo e su gran parte della normativa a quello già rinnovato nel 2015 con Confcommercio.

La durata di un solo anno, scadendo il CCNL al 31 dicembre 2019, ci consente di presentare in tempi relativamente brevi le piattaforme di rinnovo sia a Confcommercio che a Federdistribuzione, per una stipula contemporanea dei Contratti del settore terziario e distribuzione commerciale, scongiurando l'alibi del dumping contrattuale, che viene utilizzato dalle controparti per allungare i tempi di rinnovo o addirittura per negarlo.

Pur rinviando alla lettura dell'intero testo di rinnovo pubblicato sul sito UILTuCS PIEMONTE riportiamo di seguito in sintesi i punti principali modificati dal presente rinnovo.

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica alle imprese del commercio moderno alimentari e non alimentari operanti attraverso le formule della grande distribuzione, distribuzione organizzata/associata, catene di negozi, franchising, ingrosso, cash and carry e shopping on line, che sviluppano la propria attività attraverso centri commerciali, negozi a libero servizio di ogni dimensione (quali ad esempio ipermercati, superstore, supermercati, negozi di vicinato, grandi magazzini, grandi superfici specializzate e non) in tutte le categorie merceologiche in gestione diretta, franchising, e-commerce o altre formule distributive.

Assistenza sanitaria integrativa

Si è convenuto di costituire un nuovo fondo di assistenza sanitaria integrativa, che sarà operativo dal 1-1-2020 e che interesserà tutti i lavoratori. Nel 2019 sarà ancora operativo l'attuale gestione Previass.

Previdenza Complementare

Rimane confermato per i dipendenti delle aziende della DMO il fondo Fon. Te.

Mansioni del lavoratore

Viene diminuito il periodo di attività previsto dalla legge per l'assegnazione ad una mansione superiore e per la conseguente acquisizione del livello superiore e della maggiore corrispondente retribuzione: 3 mesi per 6° e 5° livello, 4 mesi per 4° e 3° livello, 5 mesi per 2° livello e 6 mesi per 1° livello.

Aumenti retributivi mensili

Da Dicembre 2018 i nuovi minimi salariali saranno quelli riportati nella seguente tabella:

Livelli	Parametri	Paga base dal 01/01/2019	Altri elementi	Contingenza + EDR	Totale mensile
QUADRI	250	1896,63	260,76	540,37	2.697,76
I	225,2	1708,49		537,52	2.246,01
II	194,8	1477,86		532,54	2.010,40
III	166,5	1263,16		527,90	1.791,06
IV	144	1.092,46		524,22	1.616,68
V	130,1	987,01		521,94	1.508,95
VI	116,8	886,11		519,76	1.405,87
VII	100	758,65	5,16	517,51	1.281,32

I nuovi minimi rispetto a quelli precedenti vedono un aumento di 85 euro lordi mensili al IV livello riparametrati per gli altri livelli.

I nuovi minimi assorbiranno gli anticipi sui futuri aumenti contrattuali (cosiddetti AFAC), erogati precedentemente in modo unilaterale dalle aziende.

Una Tantum

Sarà erogata una tantum di 889,00 euro lordi in due tranches:

la prima di 500,00 euro lordi da erogarsi a febbraio 2019,

la seconda di 389,00 euro lordi da erogarsi a marzo 2020,

tali importi saranno riproporzionati per i part time e per i mesi di effettiva presenza a partire dal 01 aprile 2015.

Elemento Economico di Garanzia

Viene erogato con la retribuzione di novembre 2019 l'Elemento Economico di Garanzia una tantum, pari a 90 euro lordi per i III e IV livelli; 75 euro lordi per i V e VI livelli; 105 euro lordi per i I e II livelli.

Protocollo per la gestione di gravi crisi aziendali

Viene previsto un protocollo in tal senso, teso ad affrontare gravi e prolungate crisi aziendali attraverso strumenti contrattuali da concordare a livello territoriale o nazionale, che possono prevedere effetti derogatori sulla prestazione lavorativa, a condizione che scongiurino eventuali licenziamenti.

Stesura testo contrattuale

Le parti si impegnano ad addivenire alla redazione complessiva del testo contrattuale entro la data del 30 giugno 2019.

Decorrenza e durata

Il CCNL Decorre dal 01 gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2019.